



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Centrale Orientamento Formazione Professionale Lavoratori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21.12.1978, n. 845 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

VISTA la legge 19.07.1993, n. 236 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27.12.2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua e, in particolare i commi 10 e 12 lettera b) e successive modificazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di ripartire le risorse già previste dai citati commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27.12.2002, n. 289, nelle more dell'entrata a regime del sistema delle adesioni ai Fondi e della conseguente devoluzione agli stessi del corrispondente gettito contributivo stabilito dall'art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845;

VISTO il D.I. del 23.04.2003 che determina, nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini e i criteri di attribuzione delle risorse stabilite dai citati commi e nel contempo accantona la quota del 10% delle predette risorse, onde garantire adeguate disponibilità finanziarie in favore dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine del 31.12.2003;

VISTI il D.D. n. 148/I/03 del 24.06.2003 ed il D.D. n. 351/I/03 del 25.11.2003 che ripartiscono le risorse previste dal comma 10 relativamente all'annualità 2002 e 2003, e dal comma 12 lett. b) dell'art. 118 della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.M. n. 221/I/2003 del 4.08.2003 di riconoscimento della personalità giuridica al Fondo Dirigenti PMI ed il D.M. n. 408/V/2003 del 29.12.2003 di riconoscimento della personalità giuridica al Fondoprofessionisti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei Presidenti dei Fondi Interprofessionali costituiti ed autorizzati entro il termine del 31.12.2003, concernenti la numerosità dei lavoratori dipendenti e dei

dirigenti delle imprese associate agli organismi datoriali aderenti agli stessi Fondi, come previsto dall'art. 1 del citato D.I. del 23.04.2003;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso D.I. del 23.04.2003, occorre completare la ripartizione delle risorse in favore dei Fondi costituiti ed autorizzati alla data del 31.12.2003, provvedendo ad erogare contestualmente la quota del 10% già accantonata delle risorse di cui ai commi 10 e 12 lett. b) art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27.12.2002, n. 289, in favore dei Fondi già individuati dal D.D. n. 148/I/2003 del 24.06.2003 ed il D.D. n. 351/I/03 del 25.11.2003, nonché l'intera quota spettante ai due Fondi costituiti ed autorizzati successivamente alla data del 23.04.2003;

VISTO il D.M. n. 44/I/04 del 19.03.2004, recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.1993, n. 236;

DECRETA

Art. 1

In considerazione della disponibilità delle risorse previste dai comma 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 1, comma 1 del D.I. del 23.04.2003 citato nelle premesse, è ripartita la somma complessiva di euro 10.382.610,22 tra i seguenti Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua costituiti ed autorizzati successivamente al D.I. del 23.04.2003 ed entro la data del 31.12.2003, per la realizzazione delle attività previste dall'art. 118 comma 1 della citata legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il prospetto sottostante:

Fondi Interprofessionali nazionali per la formazione continua	comma 10 2002	comma 10 2003	comma 12 lett b)	TOTALE
FONDOPROFESSIONI	€ 2.806.800,04	€ 4.381.713,30	€ 2.772.288,61	€ 9.960.801,95
FONDO DIRIGENTI PMI	€ 154.140,18	€ 240.629,21	€ 27.038,88	€ 421.808,27
TOTALE	€ 2.960.940,22	€ 4.622.342,51	€ 2.799.327,49	€ 10.382.610,22

Art.2

In considerazione della residua disponibilità delle risorse previste dai comma 10 e 12 lett. b) dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 1, comma 1 del D.I. del 23.04.2003 citato nelle premesse, sono ripartite le risorse pari al 10% dell'ammontare complessivo già accantonate in forza dello stesso D.I. del 23.04.2003 pari a euro 8.868.724,75 tra i seguenti Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua per la realizzazione delle attività previste dall'art. 118, comma 1 della citata legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il prospetto sottostante:

Fondi Interprofessionali nazionali per la formazione continua	comma 10 2002	comma 10 2003	comma 12 lett b)	TOTALE
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	€ 202.365,43	€ 315.913,96	€ 200.230,77	€ 718.510,16
FON.COOP	€ 119.381,66	€ 186.367,46	€ 118.122,35	€ 423.871,47
FOR.TE	€ 627.453,55	€ 979.521,70	€ 620.834,82	€ 2.227.810,07
FONDIMPRESA	€ 1.055.566,24	€ 1.647.851,14	€ 1.044.431,54	€ 3.747.848,92
FONDO FORMAZIONE PMI	€ 289.093,48	€ 451.305,65	€ 286.043,95	€ 1.026.443,08
FON.TER	€ 69.589,62	€ 108.636,79	€ 68.855,55	€ 247.081,96
FONDIRIGENTI	€ 132.113,26	€ 206.242,85	€ 20.073,26	€ 358.429,37
FONDIR	€ 43.762,52	€ 68.317,94	€ 6.649,27	€ 118.729,73
TOTALE	€ 2.539.325,76	€ 3.964.157,49	€ 2.365.241,50	€ 8.868.724,75

Le risorse di cui al presente articolo sono da considerarsi integrative rispetto a quelle ripartite con i D.D. n. 148/I/2003 del 24.06.2003 ed il D.D. n. 351/I/03 del 25.11.2003.

Pertanto le rispettive anticipazioni pari al 20, al 40 e all'ulteriore 40 per cento, saranno liquidate come quota integrativa delle risorse attribuite con gli artt. 1 e 2 del D.D. n. 148/I/2003 del 24.06.2003 e con il D.D. n. 351/I/03 del 25.11.2003.

Art.3

La prima anticipazione, pari al 20% delle risorse stabilite dal precedente art. 1, è liquidata su richiesta di ciascun Fondo interessato.

La seconda anticipazione, pari al 40% delle risorse stabilite al precedente art. 1, è liquidata a seguito della presentazione di un Piano Operativo di Attività, relativo all'utilizzo delle risorse di cui ai precedenti articoli. Il Piano deve contenere i seguenti elementi:

- i) obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono conseguire. Gli obiettivi devono essere quantificati;
- ii) attività che il Fondo intende realizzare per conseguire gli obiettivi;
- iii) piano finanziario con ripartizione tra spese di gestione, spese propedeutiche e connesse alla realizzazione dei piani formativi, spese per la realizzazione dei piani formativi. Il piano deve rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.I. 23.04.2003;
- iv) procedure di attuazione.

Nella elaborazione del POA si deve inoltre fare riferimento alle indicazioni fornite con il documento di lavoro "Indicazioni per l'elaborazione dei Piani Operativi di Attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali".

Il restante 40% è liquidato a seguito di una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28.12.2000 dal legale rappresentante del Fondo, concernente la spesa del 70% delle anticipazioni già percepite e di un Rapporto di esecuzione sulle attività realizzate.

I pagamenti successivi alla prima anticipazione devono essere garantiti da apposite fidejussioni bancarie e assicurative, così come previsto dalla normativa vigente, da stipularsi in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette fidejussioni sono svincolate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e 5 del citato D.I. del 23.04.03.

Entro 26 mesi dalla data di erogazione della prima anticipazione, i Fondi sono tenuti, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 del D.I. del 23.04.03, a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione rendicontuale sul modello predisposto dal Ministero stesso. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di 24 mesi dalla data di erogazione della prima anticipazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva redistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.

I costi ammissibili, sostenuti dalla data di costituzione dei Fondi stessi, sono riconosciuti.

Art. 4

Le risorse di cui ai precedenti artt. 1 e 2, devono essere utilizzate nel rispetto dei termini e dei criteri stabiliti dal D.I. del 23.04.03, delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della C.E. n. 68/2001 e n. 69/2001), nonché della Circolare n.36 del 18.11.2003 (GURI n.5 del 8.01.2004), delle Linee guida sul sistema dei controlli e delle Linee guida sui costi ammissibili del 15.01.2004, entrambe in applicazione della circolare n.36 del 18.11.2003.

Art. 5

L'onere di cui ai precedenti articoli fa carico al Capitolo 7038 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, Esercizio finanziario 2004.

Roma, li

**IL DIRETTORE GENERALE
AVIANA BULGARELLI**